



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.L.GS 19/08/2016 N. 175. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Sì
2. DAVÌ ARMANDO - Consigliere	Sì
3. FAZARI JONATHAN - Consigliere	Sì
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Sì
5. FERRENTINO ANTONIO - Assessore	Sì
6. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Sì
7. SILVESTRI LILIANA - Assessore	Sì
8. ODIARDO ANDREA - Consigliere	Sì
9. SPANÒ EMANUELA - Consigliere	Sì
10. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Sì
11. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Giust.
12. ANDOLFATTO ANDREA - Consigliere	Sì
13. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Giust.
TOTALE PRESENTI	11
TOTALE ASSENTI	2

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno AUDINO Alessandro.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124), che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo);

Rilevato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Visto l'art. 24 del T.U.S.P.: *"1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*;

Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 27/09/2017 con la quale si effettuava, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Antonino di Susa alla data del 23 settembre 2016, dalla quale è emersa la non sussistenza di presupposti normativi per procedere all'alienazione di alcuna delle partecipazioni possedute;

Dato atto che:

- l'esito della ricognizione è stato comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- copia della deliberazione C.C. n. 41 del 27/09/2017 è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, del Decreto correttivo;

Visto l'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", che testualmente recita:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al

comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;"

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Antonino di Susa e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Ravvisato che la legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 24 del TUSPP introducendo una deroga temporanea, valida fino al 31/12/2021, all'obbligo di alienare o dismettere le partecipazioni nel caso in cui la società abbia conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2014-2016;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2018 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione "periodica" delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2017;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 18/12/2019 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione “periodica” delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31/12/2018;

Rilevato che alla data del 31 dicembre 2019 risulta che il Comune di Sant’Antonino di Susa partecipa direttamente nelle seguenti società:

- ACSEL S.p.a. con una quota del 4,80% che espleta le seguenti attività: gestione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilabili, nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato, gestione canile;
- S.M.A.T. S.p.a. con una quota dello 0,00008% che espleta la seguente attività: gestione del servizio idrico integrato;
- Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l. con una quota dello 0,85% che espleta le seguenti attività: gestione dei servizi per l’elaborazione e l’attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo costituita secondo quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d’Azione Locale;

Dato atto che il Comune partecipava indirettamente nella società ACSEL ENERGIA S.R.L. - per il tramite di ACSEL S.P.A. – con una quota del 4,80%;

Dato atto che – sulla scorta di quanto dichiarato da ACSEL S.P.A. con nota prot. n. 6796/2019 – in data 29.4.2019, è avvenuta la fusione per incorporazione della società ACSEL Energia S.R.L. in ACSEL S.P.A., con effetto dal 06.05.2019. Le operazioni della società incorporata sono inserite nel bilancio della società incorporante con decorrenza dal 01.01.2019;

Precisato che la SMAT S.P.A. non è da ricomprendersi nella revisione periodica ex art. 20, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. in quanto la stessa, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del citato T.U.S.P., è esclusa dall’applicazione del medesimo decreto:

- avendo adottato, entro la data del 30.6.2016, atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- avendo concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13.4.2017

come dichiarato da SMAT S.P.A. con nota prot. n. 72303 del 17.11.2020 acclarata al protocollo del Comune n. 0007142 di prot. del 17.11.2020;

Atteso che dall’esame ricognitivo delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, effettuato sui dati ad oggi disponibili, è emersa la non sussistenza di presupposti normativi per procedere alla loro razionalizzazione, fusione, soppressione o cessione;

Ritenuto di provvedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente;

Visto l’art. 42, 2° comma, lettera e), D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale competenza relativamente alla partecipazione dell’Ente a società;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Sentito il Sindaco che illustra il contenuto della proposta, ed al termine dell’illustrazione, avendo constatato che non vi sono richieste di intervento, pone ai voti la proposta;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri votanti: n. 11

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. //

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Sant'Antonino di Susa alla data del 31.12.2019 effettuata sulla base dei dati ad oggi disponibili, dalla quale è emersa la non sussistenza di presupposti normativi per procedere alla loro razionalizzazione, fusione, soppressione o cessione;
- 2) Di dare atto che alla data del 31.12.2019 le società partecipate direttamente dal Comune di Sant'Antonino di Susa erano le seguenti:
 - ACSEL SpA: gestione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilabili, nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato, gestione canile consortile, partecipata direttamente dal Comune al 4,80%;
 - Gruppo di Azione Locale ESCARTONS e VALLI VALDESI Srl, gestione dei servizi per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo costituita secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d'Azione Locale, partecipata direttamente dal Comune allo 0,85%;
- 3) Di dare atto che il Comune di Sant'Antonino di Susa partecipava indirettamente nella società ACSEL ENERGIA S.R.L. per il tramite di ACSEL S.P.A., con una quota del 4,80% e che, sulla scorta di quanto dichiarato da ACSEL S.P.A. con nota prot. n. 6796/2019, in data 29.4.2019, è avvenuta la fusione per incorporazione della società ACSEL Energia S.R.L. in ACSEL S.P.A., con effetto dal 6.5.2019. Le operazioni della società incorporata sono inserite nel bilancio della società incorporante con decorrenza dal 01.01.2019;
- 4) Di prendere atto che la Società SMAT s.p.a. (quota di partecipazione diretta detenuta dal Comune pari a 0,00008%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ed avendo concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017;
- 5) Di dare atto che non ricorrono pertanto i presupposti per il Comune di Sant'Antonino di Susa, di predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione delle Società partecipate;
- 6) Di disporre, in esecuzione al comma 3, art. 20, TUSP che il presente provvedimento sia trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CANE Dott. Alberto
